



Ufficio Tributario

**D.L. "CURA ITALIA" - TABELLA RIEPILOGATIVA DI RACCORDO SULLE MISURE FISCALI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI**

Articolo	Soggetti Interessati	Adempimento	Disposizione	Scadenza prorogata (D.L. Salva Italia)	Parere/Esempio
<b>Art.60</b>	Tutti i soggetti	Versamenti nei confronti delle PA (anche INPS e INAIL) con scadenza 16/03/2020)	Mini-proroga generalizzata (indipendentemente dal settore di attività e dal volume d'affari)	20/03/2020	Versamento in scadenza il 16 marzo 2020: 1) con ricavi o compensi 2019 pari a € 1,9 mln <b>PROROGA</b> al 20/03/2020; 2) con ricavi o compensi 2019 pari a € 2,1 mln <b>PROROGA</b> al 20/03/2020
<b>Art.61</b>	Determinati settori: art. 8, c. 1, D.L. 9/2020; c. 2, lett da a) a q), D.L. 18/2020	Versamenti in scadenza delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ( <b>no ritenute da lavoro autonomo</b> ).	Sospensione ritenute fino al 30/04/2020	Entro il 31/05/2020, unica soluzione o eventuale rateizzazione in massimo 5 rate mensili	In deroga a quanto previsto dall'art. 60, qualora si rientrasse in uno dei "settori" previsti dalla normativa (ulteriore rif. Risoluzione AE n.12/e/2020), si seguono le disposizioni e le scadenze previste dall'articolo, indipendentemente dai ricavi maturati o i compensi percepiti nel 2019
		Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria			
		art. 61, Versamenti IVA in scadenza ( <b>no versamento Iva da dichiarazione annuale</b> ); possibilità di opzione del versamento in coincidenza con la liquidazione delle imposte, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%	Sospensione fino al 31/03/2020		
	<b>No tasse di concessione governative</b>		Scadenza ordinaria		
Settore "sport"	Versamenti in scadenza delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.	Sospensione ritenute fino al 31/05/2020	Entro il 30/06/2020, unica soluzione o eventuale rateizzazione in massimo 5 rate mensili		
	Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Sospensione fino al 31/05/2020			

<b>Art.62</b>	Tutti i soggetti con sede in Italia, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti nel periodo precedente	<b>Adempimenti tributari</b> (esclusi versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale)	Sospensione per gli adempimenti che scadono nel periodo 08/03/2020-31/05/2020	Da effettuarsi entro il 30/06/2020	
	Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Invariate le disposizioni art. 1 D.L. 9/2020	Entro il 31/03/2020 trasmissione CU 2020 e dati utili per la precompilata - Proroga al 05/05/2020 per la messa a disposizione del 730 precompilato - 30/09/2020 scadenza invio 730 precompilato	
	Soggetti con ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, <b>inferiori a 2 milioni di euro</b>	Versamenti ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale ( <b>no ritenute da lavoro autonomo</b> ).	Sospensione per i versamenti nel periodo 08/03/2020-31/03/2020	Entro il 31/05/2020, unica soluzione o eventuale rateizzazione in massimo 5 rate mensili	Versamento in scadenza marzo 2020: 1) con ricavi o compensi 2019 pari a € 2,1 mln <b>NESSUNA PROROGA</b> (ai sensi art. 60 versamento al 20/03/2020); 2) in deroga a quanto previsto dall'art. 60 con ricavi o compensi 2019 pari a € 1,9 mln <b>PROROGA</b> in base a quanto previsto dall'articolo.
		Versamenti IVA in scadenza ( <b>no versamento Iva da dichiarazione annuale</b> ); possibilità di opzione del versamento in coincidenza con la liquidazione delle imposte, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%			
		Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria			
		<b>No tasse di concessione governative</b>		Scadenza ordinaria	
Soggetti con sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA in scadenza ( <b>no versamento Iva da dichiarazione annuale</b> ); possibilità di opzione del versamento in coincidenza con la liquidazione delle imposte, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%	Sospensione per i versamenti nel periodo 08/03/2020-31/03/2020	Entro il 31/05/2020, unica soluzione o eventuale rateizzazione in massimo 5 rate mensili	In deroga all'art. 60 e indipendentemente dal settore (art.61) e dal volume di ricavi, se residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza il versamento IVA mese marzo è <b>PROROGATO</b> in base a quanto previsto dall'articolo	

	<p>Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni "ex zona rossa":  <b>Regione Lombardia:</b>  a) Bertonico;  b) Casalpusterlengo;  c) Castelgerundo;  d) Castiglione D'Adda;  e) Codogno;  f) Fombio;  g) Maleo;  h) San Fiorano;  i) Somaglia;  l) Terranova dei Passerini.  <b>Regione Veneto:</b>  a) Vo'</p>	<p>Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</p>	<p>Sospensione per i versamenti che scadono nel periodo 21/02/2020-31/03/2020</p>	<p>Entro il 31/05/2020, unica soluzione o eventuale rateizzazione in massimo 5 rate mensili</p>	<p>In deroga all'art. 60 e indipendentemente dal settore (art.61) e dal volume di ricavi, se residenti nelle ex zone rosse, <b>PROROGATE</b> le scadenze in base a quanto previsto dall'articolo.</p>
	<p>Lavoratori autonomi (ad esempio agenti di commercio, mediatori, procacciatori, etc.) <b><u>con ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a euro 400.000</u></b>, a condizione che <b><u>nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</u></b></p>	<p>Ritenute d'acconto su ricavi e compensi percepiti</p>	<p><b>Opzione</b> di non assoggettamento alle ritenute d'acconto di ricavi e compensi percepiti nel periodo 17/03/2020-31/03/2020. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione. I lavoratori autonomi provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto/cliente</p>	<p>Entro il 31/05/2020, unica soluzione o eventuale rateizzazione in massimo 5 rate mensili</p>	